LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 125)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

# PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore STURZO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1953

Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, « Norme per la elezione del Senato della Repubblica ».

Onorevoli Senatori. — La proposta di legge che ho l'onore di sottoporvi è limitata a poche modifiche, fra le quali due intese a riportare la vigente legge alla normale struttura giuridica e tecnica del sistema adottato con la legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Invero, il quorum del 65 per cento, fissato dall'articolo 17 per la elezione a sistema uninominale, è una sforzatura che altera il carattere della legge, specialmente in un Paese, come il nostro, dove l'elettorato è molto frazionato.

Le due elezioni del 1948 e del 1953 hanno dato come risultato, nell'applicazione di siffatto quorum, la elezione rispettivamente, di 25 e di 16 senatori su 237 seggi.

Volendo mantenere il sistema del collegio uninominale collegato con la proporzionale, occorre portare il quorum alla metà più uno; si perfeziona così la volontà popolare della maggioranza di coloro che effettivamente partecipano alla elezione del senatore per ogni collegio. In tale senso è stata proposta la modifica dell'articolo 17.

L'altra modifica di rilievo riguarda la cifra individuale, dalla cui formazione dipende la scelta degli eletti a base proporzionale. Per il testo vigente, il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato viene moltiplicato per cento e il prodotto diviso per il numero degli elettori iscritti nel collegio. Il rapporto, tra voti validi ed elettori iscritti, dal punto di vista tecnico è da reputarsi illogico, non essendo la proporzionalità derivante dalla legge basata sul rapporto dei voti ottenuti da ciascun candidato e gli elettori del collegio, sì bene tra i voti ottenuti dal candidato e il numero dei votanti. Dal punto di vista politico, la proposta tende a correggere in qualche modo l'inconveniente derivante dal collegamento dei due sistemi, l'uninominale e il proporzionale, che porta alla incongruenza di collegi con più senatori eletti fra i propri candidati, e di collegi senza alcun senatore eletto. Purtroppo, qualsiasi metodo che si volesse adottare per ottenere l'assegnazione di un senatore per ciascun collegio, porterebbe inconvenienti.

#### LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ancora più notevoli. Se si stabilisse la norma di preferire nella assegnazione dei seggi attribuiti allo stesso contrassegno i candidati dei collegi nei quali nessun senatore è stato proclamato eletto per non avere superato il 50 per cento più 1 dei voti validi, si arriverebbe al caso limite di dovere pretermettere i candidati che hanno avuto il 40, il 30, il 20 per cento dei voti e proclamare eletto chi ne ha avuto il 10 per cento o anche meno. La correzione che si propone, tendente a rettificare una poco coerente disposizione tecnica, potrà in qualche caso fare da correttivo all'inconveniente sopra lamentato ma inevitabile.

Si propone inoltre, di ridurre a due le candidature multiple dello stesso candidato, sia per evitare che nelle Regioni piccole si formi un mito personale, deplorevole in democrazia; sia, e ciò anche per le grandi regioni, per evitare in qualche misura la elezione di candidati non favoriti dal corpo elettorale che subentrerebbero al posto dei proclamati per avere costoro eventualmente negli altri due collegi superato la metà dei voti validi. Nello stesso articolo (II) viene introdotta una disposizione

che integra il disposto di collegamento dell'articolo 11 del testo di legge.

La modifica al n. 1 del primo capoverso dell'articolo 19, che fissa a un decimo il minimo
di voti da tener conto per la cifra elettorale,
è dettata dal criterio di evitare la dispersione
dei voti per candidature che non trovano nel
collegio base sufficiente. La proposta potrà essere anche guardata come richiamo al senso
di responsabilità degli elettori nel presentare
candidature improvvisate. Non si tratta di invalidare la presentazione, il che sarebbe una
proposta anticostituzionale; si tratta di non
mettere tali voti nel computo, agli effetti della
cifra elettorale, il che può contribuire, in dati
casi, a non privare il collegio del proprio eletto.

Infine la modifica all'articolo 3 ha lo scopo di evitare la procedura legislativa sia per l'assegnazione nel numero dei seggi senatoriali, sia per la revisione delle circoscrizioni dei collegi, ritenendo sufficiente garenzia l'intervento della Commissione parlamentare, sia pure in sede consultiva, dovuta al fatto che l'approvazione delle tabelle verrebbe effettuata a mezzo di decreto presidenziale.

## LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### PROPOSTA DI LEGGE

#### Articolo unico.

Alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, concernente « Norme per la elezione del Senato della Repubblica » sono apportate le seguenti modifiche:

- I. L'articolo 3 è abrogato e sostituito dal seguente:
- « Entro un anno dalla pubblicazione ufficiale dei risultati di ogni censimento generale della popolazione, si procede alla revisione dei collegi e relative circoscrizioni, su proposta del Ministro dell'interno sentito il parere di una Commissione parlamentare composta di quindici deputati e quindici senatori, designati rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato.
- « Le tabelle sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica.
- « Con la stessa procedura si approvano i cambiamenti di numero di senatori assegnati a singole regioni, e i conseguenti cambiamenti nelle circoscrizioni dei collegi, qualora si verificheranno cambiamenti nella circoscrizione della Regione o la creazione di nuove Regioni.
- « I cambiamenti delle circoscrizioni amministrative e giudiziarie dei Comuni, dei Mandamenti e delle Provincie che si verificheranno prima delle revisioni suddette, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione dei collegi ».
- II. L'articolo 12, n. 1) è abrogato e sostituito del seguente:
- « 1) elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in più di due collegi della

Regione, ovvero che non abbiano presentato la dichiarazione di cui al primo capoverso dell'articolo 11. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultimo, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali ».

- III. Il secondo comma dell'articolo 17 è abrogato e sostituito dal seguente:
- « Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi superiore al 50 per cento del totale dei voti validi ottenuti nel collegio da tutti i candidati ».
- IV. Il n. 1 del primo capoverso dell'articolo 19 è abrogato ed è sostituito dal seguente:
- « Determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati. Nel computo della cifra elettorale non sono compresi i voti validi ottenuti dai candidati, quando questi voti non raggiungono un decimo del totale dei voti validi espressi nel collegio a favore di tutti i candidati ».
- V. La prima parte del terzo capoverso dell'articolo 19 è abrogata e sostituita dalla seguente:
- « La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi ottenuti nel collegio da tutti i candidati ».